

TRIBUNALE di TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
dott.ssa Caterina Passarelli	Giudice
dott. ssa Elena Romi	Giudice

vista l'istanza del 25/11/2015 la [REDACTED] s.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 164 co 7 L. Fall., l'autorizzazione al versamento di acconti sulle spese in prededuzione;

visto il parere contrario del Commissario Giudiziale,

rilevato

che la società è stata ammessa con decreto del 2/12/2015 alla procedura di Concordato Preventivo,

che gli acconti di cui all'istanza si riferiscono a prestazioni eseguite dopo la presentazione del ricorso ex art. 164 co 6 L. Fall. dal perito stimatore, dall'attestatore, dal legale e dal consulente contabile in forza di incarichi conferiti dopo la presentazione del ricorso,

che gli acconti sono conformi a quanto previsto nei contratti,

ritenuto

che le prestazioni professionali in relazione alle quali la società chiede di essere autorizzata ad effettuare i pagamenti in acconto sono pertinenti e non eccedenti per valore rispetto alla finalità di risoluzione della crisi mediante la procedura di concordato preventivo;

che l'affidamento di incarichi professionali connotati dai requisiti di pertinenza e di non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dall'impresa rientra nell'ambito degli atti di ordinaria amministrazione che non richiedono alcuna autorizzazione del Tribunale o del giudice delegato (T Roma 1/4/2014, T Terni 28/12/2012).

che i pagamenti di crediti sorti successivamente all'inizio della procedura in relazione a contratti legittimamente stipulati dalla debitrice sono pertanto a loro volta qualificabili come atti di ordinaria amministrazione,

che dal disposto di cui all'art. 182 quinquies comma 5 L. Fall. si ricava, *a contrariis*, che non è richiesta l'autorizzazione per pagamenti di crediti per prestazioni di servizi sorti successivamente alla presentazione del ricorso (la disposizione riguarda il concordato con continuità ma nel caso pare sussistere l'identità di *ratio*),

l'unico elemento ostativo al pagamento è costituito, come rileva il Commissario Giudiziale, dalla lesione della *par condicio creditorum* che si realizzerebbe qualora le risorse destinate alla soddisfazione dei creditori si rivelassero insufficienti nella fase di esecuzione del concordato o nell'ipotesi in cui la procedura sfoci nel fallimento, che in base all'esame della documentazione vagliata in sede di ammissione della debitrice alla procedura di Concordato Preventivo, tuttavia, si può ragionevolmente escludere che tale eventualità si verifichi (il piano, infatti, prevede la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e la soddisfazione dei creditori chirografari in misura consistente);

p.q.m.

ritenuto che si tratta di atti di ordinaria amministrazione,
dichiara non luogo a provvedere sull'istanza.

Treviso, li 9 dicembre 2015

Il Presidente

RECEPIAMO IN TREVISO

09 DIC. 2015

La Cancelleria